



PROVINCIA DI ORISTANO

*Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali
Servizio Amministrazione e Coordinamento formazione professionale*

DETERMINAZIONE

Generale N.1721 DEL 26/04/2011

Settore N. 150 DEL 26/04/2011

Oggetto: Pubblicazione AVVISI per la presentazione istanze di iscrizione nelle liste di mobilità L. 236/93.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/00, contenente norme sull'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011, art. 1, che proroga al 30/06/2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli EE.LL;

VISTO il D.lgs.vo 10 Aprile 2001 n. 180 recante "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego";

VISTA la L.R. 20/2005 del 05/12/2005 recante "norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della L.R. 9/2003 in materia di lavoro e servizi all'impiego".

CONSIDERATO che la L.R. n. 20/2005 attribuisce alle Province nell'ambito della loro autonomia istituzionale ed organizzativa il compito di adempiere alle funzioni amministrative, di gestione, di controllo, di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 223/91 che consente ai lavoratori licenziati da aziende aventi particolari requisiti di essere iscritti in apposite liste di mobilità con diritto ad una indennità;

DATO ATTO che la L. 236/93 ha allargato il campo dei soggetti iscrivibili in tali liste pur senza estendere ad essi il diritto alla relativa prestazione economica (c.d. mobilità senza indennità);

PRESO ATTO

che l'art. 6 c° 6 punto i) della L.R. 20/2005 assegna alle Province il compito effettuare l'analisi tecnica e l'approvazione dell'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/91 relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;

che la gestione delle liste di mobilità richiede la definizione di alcuni principi che dovranno essere poi seguiti in occasione delle iscrizioni, cancellazioni e sospensioni, specialmente laddove la legge non intervenga in maniera esaustiva;

DATO ATTO

Che l'art. 4 della L. n. 236/1993 stabilisce che "(...) nella lista di cui all'art. 6 comma primo della legge 23 luglio 1991 n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (...)"

Che la Corte di giustizia delle Comunità Europee con un'interpretazione del 16/10/2003 si è discostata dalla nozione di imprenditore prevista dalla normativa italiana affermando che bisogna considerare quella intesa in senso ampio di "datore di lavoro" ossia di "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato".

Che il Ministero del Lavoro con risposta all'interpello n. 10 del 8 marzo 2011 ha riletto le disposizioni in materia di mobilità sulla base della nozione di "datore di lavoro" prevista dalla legge comunitaria rispetto a quella di imprenditore prevista dalla norma nazionale ammettendo l'inserimento nella lista di mobilità non indennizzata dei lavoratori dipendenti ad esempio dagli studi professionali.

VISTA la delibera G.P. n°90 del 07/05/2010 con la quale si è proceduto, vista la lacunosità delle leggi sulla mobilità attualmente in vigore, ad individuare dei criteri interpretativi per consentire l'inserimento in lista di mobilità di lavoratori dimessisi per giusta causa connessa alla mancata corresponsione della retribuzione;

DATO ATTO

che la Giunta Provinciale con la delibera n. 58 del 19/4/2011 ha dato esplicita disposizione di predisporre e pubblicare un apposito avviso volto a salvaguardare i lavoratori dimessisi per giusta causa nei 60 gg precedenti l'adozione della delibera di cui sopra e che nel medesimo periodo hanno fatto istanza di inserimento in lista cui ha fatto seguito un diniego da parte dell'Amministrazione Provinciale ovvero non hanno fatto istanza stante l'assenza di una regolamentazione della materia;

che con la medesima delibera n. 58/2011 la Giunta Provinciale ha fornito indirizzi per l'inserimento in lista di mobilità ai sensi della L. n. 236/93 dei lavoratori licenziati da studi professionali anche con meno di 15 disponendo per la salvaguardia di quelli licenziati precedentemente all'atto di giunta la predisposizione e la pubblicazione di un avviso che consentisse la presentazione di una istanza di inserimento in lista ai sensi della L. 236/93;

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa;

RITENUTO dover procedere con la pubblicazione di un avviso secondo le indicazioni fornite nella delibera G.P. n°58/2011;

DETERMINA

Di approvare gli avvisi 1) e 2) allegati alla presente determinazione, per le motivazioni di cui in premessa, e di darne pubblicazione sull'albo pretorio della Provincia, sul sito istituzionale dell'Ente e presso le bacheche dei Centri dei Servizi per il lavoro ai quali la presente determinazione dovrà essere trasmessa.

Il Dirigente

Dott.ssa Annalisa Iacuzzi

